

**COMUNE DI LODINE
PROVINCIA DI NUORO**

**CAPO I°
(FINALITA')**

Articolo 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Articolo 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Articolo 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'Articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Articolo 4

1. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 8 D.lgs 267/2000

Articolo 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'Articolo 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Articolo 6

1. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

CAPO II°

(PROCEDURE)

Articolo 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A) e B) al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze pervenute sono assegnate dal Segretario Comunale per il procedimento istruttorio al settore competente che vi provvede entro il termine di 30 giorni.

Articolo 8

1. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III°
(SETTORI D'INTERVENTO)

Articolo 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti elencati in ordine alfabetico:
 - a)- Assistenza e sicurezza sociale (vedasi regolamento di assistenza);
 - b)- Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c)- Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d)- Attività culturali ed educative;
 - e)- Sviluppo economico e turistico;
 - f)- Tutela dei valori ambientali.
 2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
 3. Nell'esame delle domande e proposte di intervento relative a ciascuno dei settori sopra indicati si deve tener conto dei seguenti elementi di valutazione.
 - rilevanza sociale, economica e culturale;
 - valorizzazione della realtà locale;
 - rilevanza tradizionale e territoriale;
 - programma (con l'indicazione di altre eventuali fonti di finanziamento);
 - grado di coinvolgimento dei cittadini.
- Nel caso di domande o proposte di intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati si provvederà alla ripartizione dell'intervento in parti uguali tra i vari richiedenti.

CAPO IV°
(SOGGETTI AMMESSI)

Articolo 10

1. La concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a)- di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b)- di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c)- di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione o del Comitato deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento;
- d)- di persone residenti o normalmente presenti nel Comune sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici o privati, associazioni o comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V°
(CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE)

Articolo 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. Dall'istanza dovrà risultare la finalità dell'intervento e/o l'onere complessivo da sostenere e la precisazione se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione dell'importo concesso, a seguito della presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'attuazione dell'intervento e la spesa sostenuta, unitamente alle pezze giustificative.

3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dalla Giunta nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio per questa finalità. La Giunta adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Articolo 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, con un piano annuale o semestrale, con allegato copia del programma, del bilancio di previsione di attività

Articolo 13

1. L'erogazione dei contributi finanziari concernenti gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che a qualsiasi titolo, volontariamente, ad essa collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Articolo 14

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese connesse alle manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'Articolo 12.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il soggetto beneficiario dell'intervento e terzi soggetti per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Articolo 15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI° (ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE)

Articolo 16

Tutta la materia concernente i servizi socio-assistenziali è disciplinata dal regolamento comunale per i servizi sociali.

CAPO VII° (ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO)

Articolo 17

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi *una-tantum* alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni e di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II°, IV° e V°.

Articolo 18

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti sportivi e relative attrezzature a favore di soggetti che curano la pratica dello sport è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII° (SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO)

Articolo 19

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a)- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esse, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b)- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c)- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni

tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d)- a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e)- a contributi annuali a favore delle associazioni Pro Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale dei locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Articolo 20

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente Articolo 19 si osservano le norme di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente Regolamento.

CAPO IX° (ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE)

Articolo 21

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a)- a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale,

b)- a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, cinematografiche e musicali di pregio artistico;

c)- a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

d)- a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra la comunità locale ed altre comunità nazionali o straniere;

e)- a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Articolo 22

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II°, IV° e V°.

CAPO X° (TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI)

Articolo 23

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a)- al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b)- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;

c)- alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalla norme di cui ai precedenti capi II°, IV° e V°.

CAPO XI° (INTERVENTI STRAORDINARI)

Articolo 24

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta municipale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli or-

ganizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

3. Si applicano per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capo II°, IV° e V°.

CAPO XII° (DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 25

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio, munito degli estremi di approvazione da parte del Co.Re.Co.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'Articolo 11.

ALLEGATO

A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di LODINE

Il sottoscritt _____ nat_a _____
il _____ residente in _____ Via
_____ n. ____ nella sua qualità di Presidente e/o legale
rappresentante del _____ (1)
con sede in _____ Via
_____ n. ____ fa istanza per ottenere la
concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2)
_____ predetto effettuerà in codesto Comune
nell'anno 199_, nel _____ settore
_____ (3) secondo il
programma allegato alla presente.

Il sottoscritt dichiara che (2) _____ :
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo
quanto previsto dall'Articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'Articolo 4
della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventual mente concesso
esclusivamente per l'attività (2) _____
dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;

Allega alla presente i seguenti documenti:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;

_____, _____

firma

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'Articolo 9 del Regolamento Comunale.

ALLEGATO

B

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

- Manifestazioni, Iniziative, ecc. -

Al Comune di LODINE

Il sottoscritt _____ nat_ a _____
il _____ residente in _____ via _____ n.
_____ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1) fa istanza per
ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel
periodo dal _____ al _____, della seguente
manifestazione\iniziativa: _____

_____ (2) secondo il programma dettagliato ed il
preventivo finanziario, redatto in conformità all'Articolo 13 del Regolamento comunale,
allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____ organizzatore della
manifestazione\iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'Articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'Articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione\iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19__ dell'importo di €. _____ per manifestazione\iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- Dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

LODINE _____

(firma)

- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
- (2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.
- (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.